



# Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049  
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012

e-mail : [areatecnica@comune.torriinsabina.ri.it](mailto:areatecnica@comune.torriinsabina.ri.it) - PEC : [protocollo@pec.comune.torriinsabina.ri.it](mailto:protocollo@pec.comune.torriinsabina.ri.it)

## SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. **197** del **31.12.2025**

**OGGETTO :** **aggiornamento Catasto degli incendi boschivi e delle aree percorse dal fuoco – Legge 21.11.2000, n. 353 \* ANNO 2024**

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € ..... con imputazione sull'intervento ..... del Bilancio .....

Impegno .....

TORRI in Sabina, li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(dott. MARCHEGIANI Simone)

.....

EMESSI MANDATI : n. ....del .....

n. .... del .....

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li .....



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- visto l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- visto l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- vista la deliberazione di G.M. n. 03 del 24.01.2017 con la quale è stato nominato il geom. RONCARA' Luciano responsabile unico del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
- visto il provvedimento del Sindaco in data 20.10.2021 prot. n. 5512 con il quale è stato nominato il responsabile dei servizi tecnici;
- vista la Legge 21.11.2000, n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi" la quale all'art. 10 prevede i seguenti divieti, prescrizioni e sanzioni :

*1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.*

*1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli [articoli 423-bis](#) e [424 del codice penale](#) e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.*

*2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.*

***((I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche))***

*Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.*

*3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a (euro 45) e non superiore a (euro 90) e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a (euro 300) e non superiore a (euro 600))*







**Comando Unita' Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri**  
Rilievo delle aree percorse dal fuoco

**Regione** LAZIO **Provincia** RIETI  
**Comune** TORRI IN SABINA  
**Localita'** VIALE PORTA ROMANA/SAN NICOLA

**Data incendio** 06/08/2024  
**Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha)** 00.67.30  
**Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha)** 00.61.86  
**Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)** 00.00.00  
**Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha)** 01.29.16

**Lista delle particelle interessate**

Codice nazionale	Foglio	Particella Ettari, Are, Centiare	Sub	Allegato	Sviluppo	Superficie percorsa, Are, Centiare	Superficie totale, Are, Centiare
L286	16	00263		0	0	1264.56	2872
L286	16	00289		0	0	151.8	770
L286	16	00290		0	0	746.75	2205
L286	16	00295		0	0	2591.45	2594
L286	16	00307		0	0	2.34	532
L286	16	00312		0	0	10.41	3795
L286	16	00313		0	0	939.64	2109
L286	16	00360		0	0	12.45	541
L286	16	00610		0	0	5097.28	6319
L286	16	00611		0	0	5.37	27
L286	16	00612		0	0	27.59	28
L286	16	00725		0	0	0.62	497
L286	16	00772		0	0	335.08	963









**Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri**  
Rilievo delle aree percorse dal fuoco

**Regione** LAZIO **Provincia** RIETI  
**Comune** TORRI IN SABINA  
**Località** VIALE PORTA ROMANA/SAN NICOLA

**Data incendio** 06/08/2024  
**Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha)** 00.67.30  
**Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha)** 00.61.86  
**Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)** 00.00.00  
**Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha)** 01.29.16

**Lista delle particelle interessate**

Codice nazionale	Foglio	Particella Ettari, Are, Centiare	Sub	Allegato	Sviluppo	Superficie percorsa, Are, Centiare	Superficie totale, Are, Centiare
L286	16	00263		0	0	1264.56	2872
L286	16	00289		0	0	151.8	770
L286	16	00290		0	0	746.75	2205
L286	16	00295		0	0	2591.45	2594
L286	16	00307		0	0	2.34	532
L286	16	00312		0	0	10.41	3795
L286	16	00313		0	0	939.64	2109
L286	16	00360		0	0	12.45	541
L286	16	00610		0	0	5097.28	6319
L286	16	00611		0	0	5.37	27
L286	16	00612		0	0	27.59	28
L286	16	00725		0	0	0.62	497
L286	16	00772		0	0	335.08	963







Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì, obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), **(l'inottemperanza ai quali) può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio**.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a (euro 5.000 e non superiore a euro 50.000)

Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

- vista la deliberazione di G.M. n. 112 del 28.09.2007 con la quale è stato istituito il Catasto comunale delle aree percorse dal fuoco;

- vista la deliberazione di G.M. n. 33 del 11.03.2008 con la quale è avvenuta la presa d'atto della formazione del Catasto degli incendi boschivi e delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco;

- vista la deliberazione di G.M. n. 113 del 14.10.2009 con la quale si è provveduto all'aggiornamento del Catasto degli incendi boschivi anno 2008;

- vista la deliberazione di G.M. n. 166 del 28.11.2011 con la quale si è provveduto all'aggiornamento del Catasto degli incendi boschivi anno 2010;

- vista la propria precedente determinazione n. 05 del 19.01.2023 si è preso atto che negli anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021 e 2022 sul territorio di questo Comune non si sono registrati incendi che abbiano percorso aree boscate e pascoli, motivo per cui la rilevazione è da intendersi NEGATIVA;

- vista la nota prot. com. n. 506 del 01.02.2023 con la quale detta determinazione è stata trasmessa alla Regione Carabinieri Forestale "Lazio" – Stazione di MONTEBUONO ed alla REGIONE LAZIO – direzione regionale agricoltura;

- vista la propria precedente determinazione n. 85 del 24.06.2024 con la quale si è preso atto che nell'anno 2023 sul territorio di questo Comune non si sono registrati incendi che abbiano percorso aree boscate e pascoli, motivo per cui la rilevazione è da intendersi NEGATIVA;

- vista la nota prot. com. n. 3162 del 13.07.2024 con la quale detta determinazione è stata trasmessa alla Regione Carabinieri Forestale "Lazio" – Stazione di MONTEBUONO, ed alla REGIONE LAZIO – direzione regionale agricoltura ed alla Direzione regionale emergenza protezione civile;

- accertato che nell'anno 2024 sul territorio di questo Comune, in data 06.08.2024 si è registrato un incendio che ha percorso aree boscate e pascoli che sono meglio individuate negli allegati alla presente determinazione elaborati dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari CARABINIERI e che costituiscono parte integrante del presente atto;





- ritenuto pertanto di adottare la presente determinazione quale atto di aggiornamento del predetto Catasto fino all'anno 2024;

- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

- Visto lo Statuto comunale;

- Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune:

#### DETERMINA

1) - di dare atto che per l'anno 2024, sul territorio del Comune di TORRI in Sabina si sono verificati incendi che hanno percorso zone boscate e pascoli e che sono individuate negli allegati alla presente determinazione elaborati dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari CARABINIERI;

2) - di stabilire che i terreni riportati negli elenchi allegati alla presente sono sottoposti ai divieti - prescrizioni e sanzioni disposte dall'art. 10 della Legge 21.11.2000, n. 353;

3) - di disporre la pubblicazione del presente atto, con i relativi allegati, all'albo on-line del Comune per numero trenta giorni consecutivi per le eventuali osservazioni come previsto dall'art. 10 comma 2 della Legge 21.11.2000, n. 353;

4) - di trasmettere copia del presente atto di aggiornamento alla REGIONE LAZIO - Direzione regionale agricoltura - AREA PIANIFICAZIONE AGRICOLA REGIONALE (PEC : [catastoincendi@regione.lazio.legalmail.it](mailto:catastoincendi@regione.lazio.legalmail.it) - al Nucleo Carabinieri Forestale di MONTEBUONO (RI) (PEC : [fri43049@pec.carabinieri.it](mailto:fri43049@pec.carabinieri.it) nonché alla Direzione Regionale "Emergenza Protezione Civile e NUE 112" - Area prevenzione, pianificazione e previsione - Via Laurentina, n. 631 - 00143 - ROMA (PEC : [centrofunzioneleregionale@pec.regione.lazio.it](mailto:centrofunzioneleregionale@pec.regione.lazio.it) ;

5) - di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegni di spesa, non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all'art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto : IL SINDACO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
-(geom. RONCARA' Luciano)